



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI TOMBOLO**

Via S.Andrea ap. 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – Fax 049/9471794

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Non è semplice per **la scuola** “stare al passo” con una società in continuo e rapido mutamento, perciò essa **deve rinnovarsi e impegnarsi nel proporre all’utenza nuove metodologie d’insegnamento - apprendimento ed offerte formative più attente ai bisogni dei ragazzi, anch’essi specchio del loro tempo**: bambini e, poi, ragazzi sottoposti a mille sollecitazioni culturali e cognitive, diversi nell’affettività e nel comportamento, portatori di un personale bagaglio d’esperienze prescolastiche ed extrascolastiche e dotati di un proprio stile cognitivo.

La scuola, che si propone come fine la formazione dell’individuo, deve, pertanto, **tenere conto dell’accelerazione impressa alla società dal progresso tecnologico e delle variabili che rendono “unico” ogni bambino, per fornire agli studenti “mappe concettuali orientative” che li aiutino a scomporre, analizzare criticamente, rielaborare la realtà che li circonda e penetrare il cambiamento.**

Per essere efficace su tali fronti, **la scuola è chiamata a recuperare sempre nuove risorse ed a proporre itinerari formativi coerentemente finalizzati, organici e funzionali, che siano in sinergia con le numerose opportunità extrascolastiche offerte dall’ambiente sociale (P.O.F.).**

I cambiamenti strutturali e organizzativi, che hanno interessato la scuola negli ultimi anni e che ancora la interessano (dall’istituto comprensivo alla scuola di base), hanno posto e porranno ogni strategia d’insegnamento, ogni scelta contenutistica e metodologica, ogni tentativo di risoluzione dei problemi, dal punto di vista della continuità.

Restringendo, ora, il campo delle riflessioni al comportamento degli alunni nella scuola di base, si nota come tale argomento debba essere affrontato proprio nell’ottica della **continuità educativa.**

La scuola di base diventerà un percorso nel quale il bambino entrerà obbligatoriamente a sei anni per uscirne a quattordici, dopo aver vissuto fasi evolutive di tipo emotivo, sociale, intellettuale e corporeo, le quali avranno determinato comportamenti diversi da fase a fase e da individuo ad individuo; comportamenti corretti o problematici che, spesso, nel secondo caso, sono difficili da gestire, soprattutto se ci si propone di educare con efficacia e non solo con efficienza.

Ecco, dunque, come **la continuità nelle scelte pedagogiche d’intervento diventi basilare, giacché espressione della capacità della scuola d’essere attenta all’evoluzione e alla crescita dei giovani.**

La legislazione scolastica si è arricchita recentemente di un decreto che stabilisce l’istituzione di un **Regolamento disciplinare** il quale, per la scuola media e superiore, **risponde alla necessità di rendere trasparente e chiaro l’iter che porta al provvedimento di tipo disciplinare, salvaguardando i diritti degli studenti.**

Negli anni della scuola media, i ragazzi vivono il distacco dalla figura genitoriale, sperimentano l’autonomia rispetto all’adulto, l’affermazione della propria personalità, ricercano il gruppo dei pari, quindi i comportamenti possono assumere toni d’aggressività, irrequietezza, opposizione, anche di notevole intensità.

Come gestire, dunque, nella scuola le problematiche dei ragazzi in tale fase di crescita?

E, innanzi tutto, come creare un clima positivo d'accoglienza, capace di prevenire situazioni e comportamenti inadeguati?

Certamente il compito gravoso spetta agli **educatori, che si devono porre, nei confronti dei ragazzi, in un atteggiamento d'osservazione, d'ascolto e di accettazione totale.**

L'insegnante che educa è quello che si sforza di **stabilire un rapporto empatico** con gli alunni, che è disponibile e si pone in modo autentico nei loro confronti, **che li motiva, che potenzia la loro autostima**, attraverso le giuste gratificazioni o attraverso il rafforzamento del comportamento positivo.

Per insegnare ed imparare, bisogna usare energia, è indispensabile la motivazione. Per motivare gli alunni, bisogna essere motivati come docenti e credere ed amare quello che si insegna. E' più facile quando gli alunni arrivano a scuola motivati... e qui la famiglia può dare un aiuto essenziale. Sono mezzi utili, per motivare, **l'uso di metodi idonei a stili di apprendimento diversi, la valorizzazione dei "punti di forza" piuttosto che dei problemi o delle carenze, le dissonanze cognitive, il rapporto empatico, l'additare esempi positivi, il puntare sull'orgoglio di classe e personale, l'aver buoni contatti con la famiglia...**

Crediamo siano da ravvisare in ciò sia la continuità educativa di cui si è scritto precedentemente, sia il progetto di prevenzione che ogni scuola deve porre in essere per creare un clima sereno e "fertile", nel quale ogni bambino possa realizzare la propria persona e rafforzare la propria autostima.

Il fatto, poi, che, finora, nella legislazione, non si sia parlato di Regolamento disciplinare per la scuola elementare, implica una **diversa valutazione del comportamento problematico**: infatti, mentre nei bambini **della scuola elementare** atteggiamenti scorretti, aggressivi, di opposizione,... rimangono, nella maggior parte delle situazioni, comportamenti occasionali, che non incidono sul gruppo – classe, nei ragazzi **della scuola secondaria I° grado** gli stessi atteggiamenti possono diventare sistematici ed, addirittura, motivo di emulazione da parte degli altri.

Per questo, quando permangono situazioni in cui gli alunni arrivano a commettere azioni non accettabili dalla comunità scolastica, è giusto che ci sia un documento, come il Regolamento d'Istituto, che stabilisca la procedura d'intervento e faccia chiarezza sui provvedimenti da adottare.

Tale Regolamento si pone l'obiettivo di salvaguardare i diritti dei ragazzi e, soprattutto, **pone l'accento non tanto sulla punizione che deve essere sempre educativa, quanto sulla possibilità che è data ai ragazzi di riflettere sulle loro azioni e di comprendere il significato e l'importanza della "regola"**: chi dà regole, deve avere energia e costanza per richiamarle spesso ed essere d'esempio con la propria coerenza.

L'autorità è un fatto positivo quando assume la veste dell'autorevolezza (data dalla competenza, dalla sicurezza, dall'assertività, dalla credibilità, ...); è una patologia quando assume la veste dell'autoritarismo (l'intimidazione oppressiva, il plagio, l'uso del proprio "potere",...).

Il documento, pertanto, non va pensato come uno strumento affilato di repressione, bensì come un elemento che garantisce la trasparenza delle procedure e **contempla una tipologia di interventi finalizzati alla riduzione degli atteggiamenti problematici, offrendo, contemporaneamente, all'alunno la possibilità di comprendere ed interiorizzare comportamenti alternativi adeguati.**

Il Regolamento Disciplinare che segue è indirizzato in quasi tutte le sue parti ad alunni, docenti e genitori della scuola secondaria I° grado, tuttavia le prassi di trattazione dei conflitti e l'adozione

di provvedimenti disciplinari educativi sono da estendersi anche alla scuola primaria, eccetto per l'allontanamento da scuola

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO
(sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti
D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche)

Chi lo elabora? COMMISSIONE nominata dal Consiglio d'Istituto e costituita da:
DIRIGENTE
DOCENTI
GENITORI
PERSONALE ATA

Chi ne viene informato? Genitori rappresentanti di Interclasse / Classe / Sezione
Collegio dei Docenti
Consiglio d'Istituto

Chi lo approva? Consiglio d'Istituto

**NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER GLI ALUNNI E ADEMPIMENTI CIRCA ENTRATE –
USCITE – ASSENZE**
(si rimanda alle altre parti del Regolamento per notizie più dettagliate in merito ai vari
adempimenti)

L'alunno deve impegnarsi nelle attività che si svolgono a scuola o che vengono assegnate come compiti a casa. Inoltre deve rispettare i compagni, gli insegnanti, tutto il personale che opera nella scuola, gli strumenti didattici, gli impianti e le strutture scolastiche.

In particolare ha il dovere di:

- corrispondere alle varie proposte educative e culturali con **disponibilità e impegno costanti**;
- **intervenire educatamente** durante le lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti;
- **rispettare le idee degli altri**, ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti offensivi;
- fare un **uso accurato delle varie suppellettili**, dell'arredo (banchi, sedie, ecc.), dei testi e di tutto il materiale scolastico;
- rispettare il materiale e **l'abbigliamento dei compagni**;
- recarsi a scuola pulito e ordinato nella persona e nell'abbigliamento che deve essere consono a criteri di decenza e praticità;
- non sporcare e/o lasciare **rifiuti**;
- avere sempre nel proprio zaino il **libretto scolastico** per riportare le comunicazioni tra scuola e famiglia.
- il **diario**, configurandosi come un materiale scolastico, deve essere tenuto decorosamente e può essere visionato dai docenti in qualsiasi momento (non è da considerarsi un documento soggetto alle norme sulla tutela della privacy);

- il **libretto scolastico**, adottato soprattutto nella scuola secondaria I° grado, deve sempre essere portato a scuola dallo studente/studentessa ed esibito su richiesta dei docenti;
- non tenere con sé o nello zaino **oggetti estranei** all'attività scolastica (giocattoli, illustrazioni e giornali non richiesti dall'attività didattica ecc.), che possano essere motivo di distrazione;
- non portare a scuola **oggetti** che possano risultare **pericolosi** o rischiosi (coltelli, taglierini...) se non su esplicita richiesta dei docenti per qualche attività scolastica programmata;
- non consumare **cibi o bevande**, né masticare la **gomma americana** durante le lezioni;
- usare, durante le attività di educazione motoria e sportiva, apposite scarpe e abbigliamento adatto;
- non è consentito utilizzare a scuola il **cellulare che deve rimanere spento per tutto l'orario scolastico**; per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o emergenze, gli alunni, facendone richiesta al Dirigente Scolastico/Fiduciario o ad un docente di classe, possono utilizzare il telefono della scuola.
- il **peso degli zainetti** deve essere contenuto, in misura proporzionata all'età degli alunni. I docenti debbono abituare gli alunni a portare i testi e il materiale necessario allo svolgimento delle attività programmate, evitando il trasporto di testi o di materiale che non vengono di fatto utilizzati o che vengono impiegati raramente e che, pertanto, possono essere depositati nell'aula, all'interno di un armadio o di uno scaffale, appositamente destinato.
- **uscite anticipate**: durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola se non accompagnati da un adulto autorizzato. Nel caso in cui i genitori vogliano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono ritirarlo personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita l'uscita solo su richiesta telefonica. Inoltre, è necessario che un genitore (o l'adulto delegato) rilasci una dichiarazione scritta, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro. In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa. In ogni plesso, pur nell'osservanza delle disposizioni sulla tutela e conservazione di dati personali, è a disposizione del personale l'elenco degli alunni con i vari numeri telefonici. In ogni caso vale come regola generale che la salvaguardia della vita del soggetto e ogni azione volta saggiamente, in emergenza, a tutelarla, sono prioritarie su ogni altra disposizione.
- **entrata posticipata**: gli studenti e le studentesse che entrano nella scuola dopo gli orari stabiliti, vi accedono con regolare permesso scritto su apposito modulo o sezione del libretto scolastico e firmato dal genitore. In caso di ritardi che superino i cinque minuti dal suono della campanella di inizio lezioni (mattutine e / o pomeridiane), gli alunni sono chiamati a giustificare per iscritto con firma del genitore, il giorno successivo;
- **assenze**: la frequenza scolastica è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è tenuto ad evitare assenze che non siano strettamente necessarie. I genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli per iscritto, tramite il libretto scolastico, che deve essere mostrato al docente di classe in servizio al rientro. Qualora l'insegnante rilevasse che un alunno si assenta frequentemente contatta i genitori per comprenderne i motivi.
Le assenze per malattia che superino i 5 giorni vanno giustificate attraverso il libretto personale dell'alunno e accompagnate da certificato medico.
Le assenze, prolungate oltre i 5 giorni, per motivi familiari di qualsiasi genere vanno richieste e motivate al Dirigente Scolastico o suo delegato da parte dei genitori, affinché

non si delineino comportamenti avversi al diritto allo studio e all'espletamento dell'obbligo scolastico nei confronti del minore. L'assenza, concordata col Dirigente o suo delegato, va in seguito giustificata per iscritto dalla famiglia.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento deve articolarsi in 6 parti (corrispondenti agli articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

- A. Vita nella comunità scolastica
- B. Diritti dell'alunno
- C. Doveri dell'alunno
- D. Disciplina
- E. Impugnazioni
- F. Disposizioni finali

A Vita della comunità scolastica

(dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti)

Art. 1

- 1- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.
- 4- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

B Diritti dell'alunno

(dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti)

Art. 2

- 1- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici ed i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con le famiglie ed il territorio un dialogo costruttivo sulle scelte di reciproca competenza, al fine di concordare un'offerta formativa rispondente ai bisogni dell'utenza ed aderente al contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
- 5- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, studenti e genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 6- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e, nel momento dell'iscrizione, o in corso di attivazione, attraverso le famiglie, esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari e le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.
- 8- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive ed integrative;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

C Doveri dell'alunno

(dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti)

Art. 3

- 1- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

- 2- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- 4- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4 – DISCIPLINA

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

La tipizzazione delle “mancanze”, con le relative “sanzioni e l’indicazione dei soggetti competenti ad irrogarle viene qui rappresentata in forma tabellare.

Va inoltre specificato che:

- Tutte le mancanze disciplinari hanno conseguenze sul voto di condotta assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.

- Per la stessa mancanza sono previste sanzioni diversificate in funzione degli elementi di valutazione di gravità del comportamento, quali intenzionalità, reiterazione, sussistenza di eventuali profili che possano aggravare o attenuare la responsabilità di chi compie l’infrazione.

- Laddove il fatto/comportamento possa essere configurabile come reato il Dirigente Scolastico ne darà tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria. L’istituto si riserva, inoltre di adempiere ad ogni azione legale per la tutela del proprio patrimonio materiale e morale.

- In questo documento viene usato genericamente il termine “famiglia”, per “famiglia” si intendono il/i genitore/i o chi/coloro ne esercita/no la patria potestà.

- Anche nel caso in cui l’allievo abbia già raggiunto la maggiore età, le comunicazioni sono comunque inoltrate per

TIPIZZAZIONE DI MANCANZE E INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI
Abbigliamento non consono all’ambiente scolastico	Ammonizione Verbale	Docente Dirigente Scolastico
Ritardi/Assenze senza fondati e documentabili motivi	Ammonizione Verbale o Ammonizione Scritta nel Registro di Classe	Docente
<u>Se reiterati</u>	Comunicazione alla famiglia	Docente
	Convocazione della famiglia	Docente coordinatore incaricato dal Consiglio di Classe

Mancate esecuzione del lavoro assegnato in classe e/o a casa.	Ammonizione Verbale o Ammonizione Scritta nel Giornale di Classe	Docente
<u>Se reiterati</u>	Comunicazione alla famiglia	Docente
	Convocazione della famiglia	Docente coordinatore incaricato dal Consiglio di Classe

Comportamento scorretto e di disturbo negli ambienti scolastici e/o durante le lezioni	Ammonizione Verbale o Ammonizione Scritta nel Giornale di Classe	Docente
<u>Se reiterato</u>	Allontanamento momentaneo dalla classe con l'affidamento al collaboratore scolastico che lo accompagnerà al Dirigente Scolastico o al suo sostituto.	Docente
	Comunicazione alla famiglia	Docente
	Convocazione della famiglia	Docente coordinatore incaricato dal Consiglio di Classe
	Allontanamento da 1 a 5 giorni **	Consiglio di Classe

Sporcare, imbrattare e/o deturpare l'ambiente scolastico interno/esterno, e/o non rispettare le elementari norme di igiene pubblica, e danneggiamento di cose e di oggetti scolastici. <u>Se reiterato o grave</u>	Ammonizione Verbale e/o Scritta e Ripristino delle condizioni Iniziali di pulizia e ordine	Docente Dirigente scolastico
	Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile, pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino). In caso di danneggiamento di cose ed oggetti, in ambiente scolastico, si ritiene doveroso la possibilità di un risarcimento economico rispetto al danno arrecato.	Consiglio di classe solo docenti
	Allontanamento da 1 a 5 giorni	Consiglio di Classe
	Sanzioni pecuniarie ove previste dai divieti (es. divieto di fumo)	Addetti al rispetto dei divieti

<p>Allontanamento dall'aula dall'edificio scolastico senza autorizzazione</p>	<p>Immediata registrazione nel Giornale di Classe e comunicazione e/o convocazione della famiglia.</p>	<p>Docente, docente coordinatore o Dirigente Scolastico</p>
	<p>Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino).</p>	<p>Consiglio di classe solo docenti</p>
	<p>Allontanamento da 1 a 5 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>Uso di apparecchiature elettroniche senza esplicita autorizzazione (smartphone, lettori musicali o video) durante le lezioni (l'apparecchiatura va mantenuta spenta).</p> <p><u>Se reiterato</u></p>	<p>Alla terza ammonizione: Ammonizione scritta sul Giornale di classe, comunicazione alla famiglia. Si consegna lo smartphone in cattedra, fino al termine delle lezioni, e si restituisce.</p>	<p>Docente Dirigente Scolastico</p>
	<p>Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino)</p>	<p>Consiglio di classe solo docenti</p>
	<p>Allontanamento da 1 a 3 gg.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>Ripresa di immagini fisse o video di persone e cose all'interno della ambiente scolastico senza esplicita autorizzazione, sua condivisione e diffusione sui social network, al fine di denigrare i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico.</p>	<p>Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di</p>	<p>Consiglio di classe solo docenti</p>
	<p>Allontanamento da 1 a 5 gg. Con finalità denigratoria da 5 a 8 gg.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>Linguaggio o comportamento ingiurioso e/o offensivo e/o irrispettoso e/o intimidatorio, compresi gli atti contrari alla</p>	<p>Ammonizione scritta sul Giornale di classe e/o convocazione della famiglia</p>	<p>Docente Dirigente Scolastico</p>

<p>decenza ed epiteto offensivo riferito alla sfera religiosa (Bestemmia).</p> <p><u>Se reiterato, premeditato, mirato e/o lesivo della dignità della persona (Bullismo).</u></p>	<p>Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino)</p>	<p>Consiglio di classe solo docenti</p>
	<p>Allontanamento da 1 a 5 gg.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>Contraffazione di comunicazioni tra scuola e famiglia, ivi compresi i documenti riportanti valutazioni e giustificazioni varie.</p> <p><u>Se reiterato o grave</u></p>	<p>Ammonizione scritta sul Giornale di classe, convocazione della famiglia</p>	<p>Docente coordinatore o Dirigente Scolastico</p>
	<p>Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino)</p>	<p>Consiglio di classe solo docenti</p>
<p>Atti di intimidazione o persecuzione, anche verbali, individuali o di gruppo nei confronti dei compagni o di qualsiasi soggetto presente nell'ambiente scolastico (Bullismo).</p> <p><u>Nei casi più gravi o in caso di reiterazione</u></p>	<p>Ammonizione scritta sul Giornale di Classe, comunicazione e/o convocazione della famiglia.</p>	<p>Docente, Docente Coordinatore, Dirigente</p>
	<p>Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino)</p>	<p>Consiglio di classe solo docenti</p>
<p>Detenzione e/o uso di oggetti/materiali pericolosi e/o incompatibili con le attività scolastiche.</p>	<p>Ammonizione scritta sul Giornale di classe e convocazione della famiglia</p>	<p>Docente, docente coordinatore o Dirigente</p>
	<p>Allontanamento 1 fino a 15 gg.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>Atti di vandalismo a danno dell'edificio e/o dei suoi arredi.</p> <p><u>Nei casi più gravi o in caso di reiterazione</u></p>	<p>Ammonizione scritta sul Giornale di Classe, comunicazione e/o convocazione della famiglia.</p>	<p>Docente, Docente Coordinatore,</p>
	<p>Allontanamento da 3 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>

In caso di pericolo per l'incolumità delle persone con configurabilità di reato penale.	Allontanamento da 15 gg a 2 mesi.	Consiglio d'Istituto
Sottrazione e/o distruzione e/o danneggiamento di materiale di proprietà dell'Istituto o di soggetti presenti nell'ambito scolastico. <u>Nei casi più gravi o in caso di reiterazione</u> In caso di pericolo per l'incolumità delle persone, o in violazione della dignità umana, con configurabilità di reato penale.	Ammonizione scritta sul Giornale di classe, convocazione della famiglia. Restituzione e/o risarcimento.	Docente Docente Coordinatore Dirigente
	Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino).	Consiglio di classe solo docenti
	Allontanamento da 3 a 15 gg.	Consiglio di classe
	Allontanamento da 15 gg a 2 mesi.	Consiglio d'Istituto
Violenze e/o lesioni fisiche verso gli altri. <u>Nei casi più gravi o in caso di reiterazione</u> In caso di configurabilità di reato penale.	Ammonizione scritta sul Giornale di classe, convocazione della famiglia.	Docente Dirigente Scolastico
	Attività in favore della comunità scolastica (ad es pulizia dell'aula ,raccolta delle carte in cortile ,pulizia e riordino di armadi e sussidi didattici ,attività di riordino).	Consiglio di classe solo docenti
	Allontanamento da 3 a 15 gg.	Consiglio di classe
	Allontanamento da 15 gg. a 2 mesi	Consiglio d'Istituto
Detenzione e/o uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti. In caso di pericolo per l'incolumità delle persone, o in violazione della dignità umana, con configurabilità di reato	Allontanamento da 10 a 15 gg.	Consiglio di classe
	Allontanamento da 15 a 2 mesi.	Consiglio di Istituto

<p>In caso di gravi offese alla dignità umana e di pregiudizio all'Istituzione scolastica.</p>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dagli scrutini e non ammissione agli Esami di Stato</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>Aggressioni fisiche configurabili quali reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana.</p>	<p>Allontanamento da 15 gg a 2 mesi</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p><u>Se recidività ed impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità</u></p>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p><u>Nei casi più gravi</u></p>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dagli scrutini finali e/o la non ammissione agli esami di stato.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

Si ricorda che :

- **A- I genitori sono responsabili dell'educazione impartita ai loro figli**
- **ART. 2048 Codice civile il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela**
- **B-Devono esercitare la vigilanza SULL'UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI e SULL'USO DEI SOCIAL**
- **C- La scuola interviene con i provvedimenti educativi e disciplinari anche quando i fatti avvengono fuori dell'orario scolastico ,SE queste azioni incidono sui membri della comunità scolastica**

NB In caso di attività in favore della comunità scolastica il Consiglio di Classe indica anche i docenti disponibili alla sorveglianza

Norme Procedurali

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - a. contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico che rileva la violazione, oppure che riceve la segnalazione della mancanza da chi ne è vittima o testimone ;
 - b. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente in forma orale e/o scritta; prima di applicare qualsiasi sanzione si devono ricostruire con attenzione i fatti e ascoltare chiunque sia stato presente. L'alunno coinvolto ha diritto di esporre le proprie ragioni, anche assieme alla propria famiglia (specie se minorenni).
 - c. decisione da parte dell'organo competente.

2. Le sedute degli Organi collegiali (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) convocati per giudicare le mancanze e assegnare le sanzioni, devono essere accuratamente verbalizzate e motivate per essere comunicate alla famiglia in forma chiara e inequivocabile.

Il Consiglio di Istituto che irroga le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 gg. oltre a quelle molto gravi che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, presterà opportuna attenzione alla durata dell'allontanamento, in modo da non produrre l' "automatica" invalidità dell'anno scolastico per il non raggiungimento del numero minimo di giorni di lezione.

3. Responsabile del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari è, in ogni caso, il Dirigente scolastico.

Sanzioni

Per ragioni educative, si ritiene opportuno non predeterminare sanzioni da comminare in caso di trasgressione delle norme sopra indicate; esse vanno di volta in volta individuate, attraverso la mediazione dei docenti e altre figure di riferimento nei plessi, dai soggetti stessi coinvolti, in forma riparatrice e responsabilizzante e possibilmente con la condivisione delle famiglie.

Il docente responsabile nel momento in cui avviene la trasgressione o il conflitto ha il dovere di intervenire ricorrendo alla strategia del problem solving, rendendo protagonista l'alunno o gli alunni coinvolti nell'espletazione dei seguenti processi: ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto, rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di sé, ricerca di possibili soluzioni per regolarizzare la situazione, scelta della soluzione ritenuta migliore con relativo piano attuativo, valutazione degli effetti conseguenti all'applicazione della soluzione prescelta.

Nella trattazione dei conflitti e delle problematiche disciplinari/comportamentali, risulta efficace ed efficiente porre in atto la prassi a lungo sperimentata nell'Istituto e di seguito sintetizzata

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dagli organi collegiali della scuola (Consigli di interclasse, classe).

Le sanzioni disciplinari più gravi sono decise e applicate dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni devono avere finalità educativa, formativa (devono tendere a responsabilizzare l'alunno) e devono ispirarsi al principio della riparazione del danno.

L'infrazione disciplinare connessa al comportamento non influisce sulla valutazione del profitto (art.1 com. 3; vedi successivo D.L.n. 137 del 1/9/2008 art.2 com. 3 ... se inferiore a 6/10 non ammissione al successivo anno = 5 in condotta non ammissione)

La sanzione non colpisce la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Le sanzioni devono tenere conto della situazione personale dell'alunno (disagio psicologico, problemi famigliari,...).

All'alunno dovrà essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Per i reati previsti dalla legge e nel caso in cui sussista pericolo per l'incolumità delle persone, la dignità e il rispetto della persona umana, la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica può avere una durata superiore ai 15 giorni che può giungere, nei casi più gravi, all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato (art.1 com. 9 bis).

Durante il periodo di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica deve essere mantenuto un rapporto con l'alunno e la sua famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali e la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro a scuola, l'alunno può iscriversi ad altro istituto anche in corso d'anno.

Durante gli esami le sanzioni sono comminate dalla Commissione d'esame e applicabili anche ai candidati esterni.

Si ribadisce che il Regolamento Disciplinare d'Istituto si ispira, per determinare le sanzioni o i provvedimenti educativi al principio della riparazione del danno.

Esempi di sanzione in ordine di applicazione, secondo la gravità riscontrata del reato o dell'infrazione:

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (non tipizzate, ma definite, come segue, dai singoli regolamenti di istituto come recita la circolare 31/07/2008 prot. N.3602/PO del Ministro M. Gelmini.

- Richiamo verbale immediato dell'adulto che rileva l'infrazione ed eventuale segnalazione all'insegnante di classe responsabile in quel momento (docente)
- Requisizione immediata di oggetti o materiali causa di infrazione, che verranno restituiti, in seguito, all'alunno o alla famiglia (docente)
- Nota sul registro, ove adottato (docente)
- Comunicazione scritta alla famiglia tramite libretto personale, diario, quaderno,... (docente)
- Colloquio con i genitori da parte degli insegnanti (tramite telefono o diretto) e/o del coordinatore di classe
- Colloquio individuale con il Dirigente Scolastico o Vicario, per dare allo studente la possibilità di esprimere le proprie ragioni
- Lettera formale del Dirigente Scolastico ai genitori, in accordo con gli insegnanti e colloquio con la famiglia
- Analisi della situazione / incidente critico con il gruppo classe (docente)
- Se l'infrazione coinvolge un gruppo o è collettiva, analisi della situazione / incidente in assemblea con studenti, genitori, insegnanti e Dirigente Scolastico o suo delegato.

- Esclusione, decisa dal Consiglio di Classe / Interclasse / Sezione, da viaggi di istruzione, uscite didattiche, manifestazioni..., con obbligo di presenza a scuola per svolgere attività didattiche alternative, formalizzata attraverso comunicazione alla classe, trascrizione del provvedimento sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
- Allontanamento dalla classe: l'alunno deve essere presente in Istituto; non partecipa all'attività didattica della sua classe (Consiglio di classe)
- Recupero delle spese, da parte del Dirigente Scolastico, in caso di recidivi o gravi danni all'ambiente, all'attrezzatura, agli arredi, ai materiali,... sia scolastici sia appartenenti a terzi

Dell'intenzione di applicare le ultime tre sanzioni succitate, deve essere informata la famiglia (o chi ne fa le veci, o chiunque ne abbia interesse), che può presentare eventuale ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, come previsto dall'art. 5.2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art.4 comma 8)

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo

studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

E Impugnazioni

Premessa

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, tutori legali), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 del Nuovo Statuto).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia decide **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2 dello Statuto).

- ◆ Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento di Istituto.

F Ulteriore fase impugnatoria

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto. E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

ORGANO DI GARANZIA
per l'Istituto Comprensivo di Tombolo

Componenti effettivi:

- Il Dirigente scolastico con funzione di Presidente dell'Organo di Garanzia e in caso di impedimento sostituito dal Vicario (art.2 com.1 D.P.R. 235 del 21/11/2007)
- 2 docenti assunti a tempo indeterminato
- 2 genitori che abbiano figli iscritti nell'Istituto Comprensivo di Tombolo
- il Presidente del Consiglio d'Istituto

I docenti ed i genitori, membri effettivi dell'Organo di Garanzia, vengono scelti tra gli insegnanti e i genitori che hanno dichiarato la loro disponibilità.

La nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia, effettivi e supplenti, escluso il Presidente che è sempre il Dirigente scolastico dell'Istituto, spetta al Consiglio d'Istituto.

L'ordine di supplenza viene stabilito per categorie dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia deve essere perfetto in ogni convocazione.

L'Organo di Garanzia delibera in presenza di tutti i suoi componenti.

L'astensione dalla votazione non è ammessa e pertanto le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza.

In caso di parità il voto del Dirigente determina l'orientamento.

I membri dell'Organo di Garanzia che per incompatibilità (docente che ha irrogato la sanzione o del Consiglio di classe che ha stabilito la sanzione) o dovere di astensione (parentela fino al IV° compreso: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, bisnipoti, fratelli/sorelle, nipote figli di fratelli, zii, cugini, pronipoti) non possano espletare con obiettività la loro funzione su alcuni casi devono essere sostituiti da supplenti.

La supplenza dei membri effettivi si attua anche nei casi di malattia, rinuncia all'incarico, trasferimento di sede.

L'Organo di Garanzia ha la durata di tre anni.

Iter per la definizione dei 2 docenti componenti l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto Comprensivo, per la definizione dei 2 genitori di alunni dell'Istituto Comprensivo componenti dell'Organo di Garanzia e dei relativi supplenti:

- esposizione all'albo della richiesta di disponibilità entro 5 giorni;

La nomina dei supplenti viene effettuata contemporaneamente alla nomina dei membri effettivi dell'Organo di Garanzia per consentire, nei casi sotto elencati, il regolare funzionamento dell'Organo stesso:

- Assenza

- Malattia
- Rinuncia
- Parentela fino al quarto grado
- Decadenza dall'incarico
- Trasferimento in altra sede
- Incompatibilità con la funzione svolta: - coinvolgimento diretto nella problematica
- genitore o docente di alunno della classe coinvolta

La nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia e degli eventuali supplenti spetta al Consiglio d'Istituto.

F Disposizioni finali

- Il regolamento disciplinare è adottato o modificato dal Consiglio di Istituto.
- Il regolamento è dato in copia alle famiglie che ne fanno richiesta e a tutti gli alunni delle prime della scuola secondaria di I°; è inoltre esposto all'Albo della scuola (in ogni plesso) ed è reso disponibile sul sito web della scuola.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Dal D.P.R. 21/11/2007, n. 235, art. 3 commi 1, 2, 3.

1. Dopo l'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). – Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

PROCEDURA DI ELABORAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOMBOLO

L'elaborazione e l'eventuale revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità viene effettuata da due Collaboratori del Dirigente e approvata dal Consiglio di Istituto.

All'atto della prima iscrizione e, per le classi già in funzione, nell'assemblea per l'elezione dei Rappresentanti dei genitori (Intersezione, Interclasse, Classe) verrà sottoscritto il Patto.

I CONFLITTI FRA STUDENTI

Come affrontare in pratica i conflitti fra studenti; procedure, interventi, provvedimenti disciplinari.
(A cura di Prof.ssa Emanuela Manzoli)

IL CASO

Quando il conflitto scoppia:

- Individuare i soggetti coinvolti con certezza.
- Individuare eventuali testimoni.
- Farsi raccontare l'accaduto da tutti gli studenti coinvolti.
- Se non è possibile risolvere subito la situazione, limitarsi a scrivere sul registro di classe i fatti e rimandare ad altro momento le decisioni.
- Informare dell'accaduto il Coordinatore della classe soprattutto se il fatto è di una certa gravità.

QUANDO LA NOTA NON BASTA

- Colloquio separato con i protagonisti.
 - Colloquio con eventuali testimoni ritenuti attendibili.
 - Colloquio con insegnanti o adulti eventualmente coinvolti.
 - Azioni di trasmissione di notizie fra docenti, Coordinatore di Classe, Vicario, Dirigente al fine di consultarsi sul proseguimento dell'intervento .
 - In caso di testimonianze contraddittorie riconvocare le persone: si deve giungere ad una verità oggettiva.
 - Informazione alle famiglie (scritta o telefonica).
 - Eventuale colloquio con le famiglie.
 - Accordo/condivisione con le famiglie sul provvedimento disciplinare o intervento educativo da prendere, accertate le responsabilità.
- Trascrizione sul registro di classe dei provvedimenti/interventi educativi decisi.
 - In relazione ai casi, eventuale intervento/i sulla classe.

INTERVENTI

- L'intervento inizia con l'ascolto attivo.
- La comunicazione fra docente e alunni coinvolti deve essere condotta con modalità che permettano all'alunno di esprimersi senza essere intimidito. L'adulto rispecchia ciò che l'alunno dice e non suggerisce risposte o interpretazioni.
- Attraverso una modalità comunicativa corretta da parte dell'adulto si dovrebbe giungere ad una soluzione del problema suggerita o condivisa dall'alunno.
- Interventi educativi sui singoli: produzioni scritte, elaborazione di compiti a lungo termine da relazionare alla classe e alla presenza del Dirigente o Vicario.

- Serie di consegne da presentare ogni mattina al Dirigente o Vicario, eseguite a casa con l'impegno sottoscritto dai genitori a vigilare sull'esecuzione.
- Interventi educativi sulla classe:
circle time, studio di caso, unità di lavoro tratte dal Progetto Adolescenza dei Lion's Quest (es.:No alle parole che feriscono, Scoprire l'altro, Il mio ventaglio di qualità, Cercasi pilota – si accettano partecipanti, Allargare il cerchio dei propri amici, ...), assegnazione di incarichi a beneficio del buon funzionamento della classe, ..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Nota sul libretto e sul registro, lettera formale alla famiglia.
- Sospensione dall'intervallo per uno o più giorni in luogo sorvegliato (sia per i singoli sia per la classe).
- Sospensione a scuola (quantità di ore e giorni definiti dal C.d.C) fuori della classe con attività mirate a sanare, riflettere, riparare le conseguenze del conflitto.
- Risarcimento dei danni in termini monetari o di restauro (con l'assenso delle famiglie, sia per i singoli sia per la classe)
- Servizio manuale-pratico all'interno del plesso o nel cortile, sotto sorveglianza (principio del contrappasso).
- Sospensione da uscite e viaggi d'istruzione (per i singoli e per la classe).
- Sospensione a casa con attività da svolgere e presentare al rientro (immediata con l'accordo della famiglia; seguendo i tempi della normativa se non c'è accordo).

IL CONTESTO

- Il regolamento disciplinare dell'Istituto deve essere conosciuto dagli studenti e sempre richiamato.
- I docenti devono conoscere il regolamento disciplinare dell'Istituto.
- I docenti devono conoscere le prassi di intervento.
- I docenti non devono mai tralasciare di intervenire o di dare delle risposte soddisfacenti agli alunni che si rivolgono a loro per questioni disciplinari, di conflitto o per segnalare situazioni di non rispetto delle regole.
- I docenti devono acquisire delle strategie di comunicazione adeguate (Formazione)
- Si deve creare condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento sia da parte dei docenti sia da parte dei genitori.
- Ogni conflitto, grande o piccolo che coinvolge i propri alunni o gli alunni di altre classi, è responsabilità di tutti i docenti.
- Bisogna essere coerenti e il più possibile tempestivi, in ogni caso tutti gli interventi vanno conclusi con chiarezza.

LO SCOPO PRIMARIO E' PREVENIRE IL CONFLITTO ATTRAVERSO

IL MANTENIMENTO DEL CLIMA EDUCATIVO

LA CURA DELLE RELAZIONI FRA STUDENTI E NEI GRUPPI CLASSE